

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI MESSINA**

**PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI
NOMINATIVI DEI LAVORATORI AGRICOLI**

VISTO il R.D. 24 settembre 1940, n. 1942, art.12;
VISTA la Legge 11 marzo 1970 N. 83
VISTO il D. L.vo 11 agosto 1993 N. 375
VISTA la Legge 28 novembre 1996 N. 608 art.9 quinquies

SI AVVERTE

Che trovasi in **pubblicazione** all'Albo pretorio del comune e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, a decorrere da oggi, l'**ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI AGRICOLI**, valevole ai fini previdenziali ed assistenziali relativo all':

ANNO 2007

il lavoratore che riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco, al fine di attivare la procedura prevista dall'art.8 della Legge 83/70 (accertamento rapporti di lavoro instaurati in violazione della normativa sul collocamento) deve inviare al Capo dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione non riconosciuta.

- ° Gli interessati che rilevino nell'elenco errori materiali relativi ai dati anagrafici in esso riportati devono inviare, entro trenta giorni, istanza di rettifica all'I.N.P.S. di Messina, Ufficio Previdenza Agricola.
- ° Contro le risultanze del presente elenco gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, possono proporre, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, presso la Direzione regionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 se le discordanze conseguono ad un accertamento ispettivo; alla Commissione provinciale, di cui all'art'14 legge 8 agosto 1972, n.457 (CISOA) per altre discordanze.

Li 24.06.08

IL DIRETTORE DELLA SEDE
Dr. Giuliano Quattrone